

DISPOSIZIONI TECNICHE

XVI Campionato Interprovinciale

Calcio a 5 Femminile Open

categoria Open (classe 2009 e precedenti)

COMITATI CSI INTERESSATI

- CESENA
- FORLÌ
- FAENZA
- IMOLA
- RAVENNA



ATTIVITA' SPORTIVA 2024-2025

SOMMARIO

<i>INTRODUZIONE</i>	4
<i>Art. 1 Modalità di partecipazione</i>	4
<i>Art. 2 Scadenza tesseramento</i>	4
<i>Art.3 Svincolo e trasferimento</i>	4
<i>Art.4 Distinte (fac-simile allegato)</i>	4
<i>Art.5 Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa</i>	5
<i>Art. 6 Equipaggiamento atlete</i>	5
<i>Art. 7 Normative riguardanti la FIGC</i>	5
<i>Art. 8 Numero insufficiente di atlete durante una gara ed espulsione temporanea</i>	6
<i>Art. 9 Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa</i>	6
<i>Art.10 Obblighi delle società sportive</i>	6
<i>Art.11 Obblighi della società ospitante (prima nominata sul calendario gare)</i>	6
<i>Art.12 Adempimenti etici</i>	7
<i>Art.13 Impianto sportivo messo a disposizione dall'organizzazione</i>	7
<i>Art.14 Impraticabilità degli impianti sportivi all'aperto</i>	7
<i>Art.15 Misure dei campi</i>	7
<i>Art.16 Calendario Ufficiale Gare</i>	7
<i>Art.17 Spostamenti gare</i>	7
<i>Art.18 Rinuncia alla disputa d'una gara</i>	8
<i>Art.18.1 Rinuncia senza giustificato motivo (senza preavviso)</i>	8
<i>Art.18.2 Rinuncia preventiva</i>	8
<i>Art.19 Direzione gare</i>	8
<i>Art.20 Palloni gare</i>	8
<i>Art.21 Durata delle gare</i>	8
<i>Art.21.1 tempi regolari</i>	8
<i>Art.21.2 tempi supplementari</i>	8
<i>Art.22 Time out</i>	8
<i>Art.23 Espulsione temporanea</i>	9
<i>Art.24 determinazione squadra che passa il turno nelle gare delle Semifinali a doppio incontro</i>	9
<i>Art.25 determinazione squadra che passa il turno nelle gare ad eliminazione diretta (gara unica)</i>	9
<i>Art.26 Modalità per determinare la vincente nelle gare di finali</i>	9
<i>Art.27 Determinazione dell'ordine di merito della classificata tecnica al termine del campionato in caso di una o più squadre a pari punteggio</i>	10

<i>Art.28 Calci di Rigore</i>	10
<i>Art.29 Modalità per definire la classifica miglior realizzatrice</i>	10
<i>Art.30 Modalità per definire la classifica per la “Coppa Disciplina”</i>	11
<i>Art.31 Squalifiche</i>	11
<i>Art.31.1 Squalifiche per somma di ammonizioni</i>	11
<i>Art.31.2 Le squalifiche in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari</i>	11
<i>Art.32 Defibrillatore</i>	12
<i>Art.33 Tutela Sanitaria</i>	12
<i>Art.34 ASSICURAZIONI NEL CSI</i>	12
<i>Art.35 La Giustizia Sportiva</i>	12
<i>Art.36 Comunicato Ufficiale</i>	12
<i>Art.37 Sospensione attività</i>	12
<i>Art.38 Arbitri in linea</i>	13
<i>Art. 39 Articolazione attività</i>	13
<i>Art. 39.1 Campionato interprovinciale calcio a 5 femminile</i>	13
<i>Art. 39.2 Fase Coppa Romagna</i>	13
<i>Art. 39.3 Fase della “Supercoppa CSI”</i>	13
<i>Art. 39.4 Fase della “Coppa CSI”</i>	13
<i>Art. 39.5 esclusione dalle fasi finali</i>	13
<i>Art. 39.6 Giustizia Sportiva nelle fasi finali</i>	13
<i>Art.40 Priorità delle fonti normative</i>	13
<i>Art.41 NORME COMPLEMENTARI</i>	14
<i>Allegato Tabella per la compilazione della classifica della coppa disciplina</i>	15
<i>Allegato PLANNING ATTIVITA’ CALCIO A 5 FEMMINILE</i>	16
<i>Allegato “C” DISTINTA GIOCATORI</i>	17

INTRODUZIONE

Per lo svolgimento dell'attività di Calcio a 5 si applicano i dispositivi contenuti nel Regolamento Nazionale CSI dell'attività sportiva "Sport in regola" e il vigente regolamento Tecnico di gioco del Calcio a 5 della FIGC, con le limitazioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti norme. Il Calcio a 5 è considerato una disciplina sportiva differente e autonoma rispetto a Calcio a 11 e Calcio a 7 e le atlete per poterla praticare debbono essere in possesso della tessera con la sigla CAC – Calcio a 5.

L'attività sportiva del CA5 promossa dal CSI di Forlì prevede la suddivisione delle competizioni in più fasi conseguenti e correlate.

Art. 1 Modalità di partecipazione

Possono partecipare all'attività le Società Sportive affiliate al CSI di qualsiasi Comitato dislocato nella zona regionale della "Romagna" per la stagione sportiva in corso.

Art. 2 Scadenza tesseramento

Ai fini della partecipazione alle gare ufficiali di cui al presente regolamento il tesseramento, in numero illimitato, è possibile sino al 28 febbraio 2025.

Oltre la data del 28 febbraio 2025 e sino al 20.05.2025 possono essere tesserate altre 2 atlete.

Art.3 Svincolo e trasferimento

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT - Atleta, i tesserati, a partire dal compimento del 12° anno di età, si vincolano alla propria associazione/società sportiva fino al termine dell'anno sportivo per le discipline indicate sulla tessera stessa; pertanto, durante lo stesso anno sportivo, non possono essere tesserati da altre società per quelle stesse discipline, ma solo per praticare discipline sportive diverse.

È possibile ottenere un trasferimento. Qualora la atleta non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza in qualsiasi momento dell'anno sportivo avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina, previa liberatoria scritta della Commissione Calcio del CSI di Forlì organizzatrice del campionato. Nel Calcio a 5 dove sono previste le sostituzioni illimitate, tutte le atlete iscritte in distinta e riconosciute dall'arbitro vengono considerate come effettivamente partecipanti alla gara.

Non è possibile effettuare più di un "trasferimento" per la stessa atleta nella stessa stagione sportiva.

Quando l'atleta abbia già preso parte a gare ufficiali, durante l'anno sportivo corrente, con l'associazione sportiva a cui è vincolata può chiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza e tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI.

Lo svincolo, è il consenso a ri-tesserarsi per quella stessa disciplina ma a favore di un'altra associazione sportiva, previo annullamento del vincolo preesistente.

Per richiedere lo svincolo, l'atleta interessata dovrà consegnare al Comitato territoriale presso cui è tesserata, la richiesta di svincolo con allegato il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale – unitamente alla tessera CSI.

Copia della richiesta di svincolo dovrà essere inviata, per posta elettronica (calcio@csiforli.com), anche alla Commissione Calcio del CSI Forlì.

Per un'atleta non è possibile effettuare più di uno svincolo nella stessa stagione sportiva.

Il termine utile per effettuare le operazioni di "svincolo" dell'atleta è fissato al 28.02.2025.

Durante l'anno sportivo è consentito in maniera semplice, senza autorizzazione da parte della Società di primo tesseramento, il trasferimento di atlete in caso di ritiro della squadra dal campionato.

Art.4 Distinte (fac-simile allegato)

Le distinte devono essere presentate in duplice copia all'arbitro almeno 15 minuti prima dell'inizio della gara e devono essere firmate dal Dirigente Responsabile o, in sua assenza, dal Capitano della squadra.

Le distinte di gioco devono essere prodotte utilizzando la piattaforma CSI dedicata per ogni società a cui si accede con le credenziali fornite a ciascun dirigente responsabile.

La distinta dei giocatori, deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara e può contenere fino a un massimo di 12 giocatori dei quali 5 titolari e 7 riserve.

Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, le giocatrici che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.

Ove non è possibile produrre la distinta con la predetta piattaforma dedicata si dovrà utilizzare il fax simile

reperibile sul sito CSI link: <https://www.epcalcio.it/csi-forli/modulistica/Modulistica>.

Nei confronti della società che consegna in ritardo la distinta di gioco e avendo provocato un ritardo inizio gara, incorre in sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari.

I partecipanti alla gara (atlete, dirigenti, tecnici), indicati nella distinta oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.

L'identità potrà essere comprovata, oltre ai vari documenti rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso le tessere individuali con foto realizzate dai Comitati CSI oppure attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI e stampate a cura della società interessata.

Art.5 Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa

Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

Il tempo d'attesa delle squadre, da parte dell'Arbitro, è di 15 minuti.

Ciò significa che l'Arbitro dovrà dare inizio alla gara entro 15 minuti dall'orario fissato in calendario.

È tuttavia possibile iniziare una gara anche dopo i previsti 15 minuti di attesa se, avendo l'arbitro la disponibilità a dirigerla, la squadra presente in orario firma - inderogabilmente prima dell'inizio della gara - una dichiarazione di accettazione della disputa della gara oltre il tempo massimo di attesa.

Il momento di consegna di documenti e distinte viene considerato come momento in cui è possibile dare inizio alla gara. Se questo orario è entro i 15 minuti e l'Arbitro per espletare le procedure di controllo e identificazione eccede il tempo massimo di attesa, non è più necessaria la dichiarazione da parte della Società in orario.

Questo perché le squadre devono sempre rimanere a disposizione dell'Arbitro ed il tempo che gli necessita per gli adempimenti preliminari, NON si computa ai fini del tempo di attesa.

Nei confronti della società che chiede il "tempo di attesa" avendo provocato un ritardo inizio gara, incorre in sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari (richiamo, ammonizione e ammenda graduale a seconda del n.€10;15;20 ecc.).

In tutte le gare delle finali non è ammesso il tempo di attesa.

Art. 6 Equipaggiamento atlete

Non esiste ordine in merito alla numerazione delle maglie. Ogni atleta può utilizzare qualsiasi numero.

L'assenza dei parastinchi impedisce alle atlete la partecipazione alla gara.

Le atlete non possono indossare gioielli o monili di ogni genere, neppure adeguatamente coperti. Per quanto riguarda la fede nuziale, essa sarà ammessa nella misura in cui sia assolutamente liscia e priva di asperità e gemme/pietre incastonate e/o debitamente protetta.

Non è consentito l'uso di occhiali da vista che non siano prettamente omologati per l'attività sportiva.

Art. 7 Normative riguardanti la FIGC

Le atlete tesserate alla FIGC (calcio e calcio a 5) possono giocare con le società affiliate al CSI secondo le seguenti limitazioni.

NON È PERMESSO IMPIEGARE ATLETE APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE:

- calcio a 5: SERIE A e SERIE A2;
- calcio: SERIE A, SERIE B.

È PERMESSO IMPIEGARE ATLETE APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE:

calcio: SERIE C, ECCELLENZA e PROMOZIONE soltanto una tessera FIGC per ogni singola gara. La stessa DEVE essere indicata sulla distinta, da presentare all'arbitro prima dell'inizio della gara avendo cura di apporre a fianco del suo nome la lettera "F".

Le atlete federali "svincolate FIGC" o in attesa di svincolo purché le stesse, a far data dal 01.07.2024 non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale. Si precisa, comunque, che norma "in attesa di svincolo" è valida solo per l'attività locale e Le atlete interessate NON POTRANNO, in ogni caso, partecipare ai livelli di attività regionale e/o nazionale

Con il termine "partecipare" deve intendersi l'effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.

Nel caso in cui una tessera nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata sia ceduta in prestito o a titolo definitivo ad altra società sportiva FIGC e quindi poi si tesserò con il CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del

tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.

Eventuali reclami sulla posizione irregolare delle giocatrici devono essere accompagnati da precisa ed inconfutabile documentazione da parte della società proponente.

Art. 8 Numero insufficiente di atlete durante una gara ed espulsione temporanea

Il numero minimo per iniziare o proseguire una gara è di 3 atlete.

Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco la giocatrice espulsa temporaneamente o, in caso di più giocatrici espulse temporaneamente, quella o quelle necessarie per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatrici (3) a partire dalla giocatrice espulsa temporaneamente per prima.

Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatrici (3) e una sua giocatrice commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessata. In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto, ma la stessa rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 9 Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa

Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

Il tempo d'attesa delle squadre, da parte dell'Arbitro, è di 15 minuti.

Ciò significa che l'Arbitro dovrà dare inizio alla gara entro 15 minuti dall'orario fissato in calendario.

È tuttavia possibile iniziare una gara anche dopo i previsti 15 minuti di attesa se, avendo l'arbitro la disponibilità a dirigerla, la squadra presente in orario firma - inderogabilmente prima dell'inizio della gara - una dichiarazione di accettazione della disputa della gara oltre il tempo massimo di attesa.

Il momento di consegna di documenti e distinte viene considerato come momento in cui è possibile dare inizio alla gara. Se questo orario è entro i 15 minuti e l'Arbitro per espletare le procedure di controllo e identificazione eccede il tempo massimo di attesa, non è più necessaria la dichiarazione da parte della Società in orario.

Questo perché le squadre devono sempre rimanere a disposizione dell'Arbitro ed il tempo che gli necessita per gli adempimenti preliminari, NON si computa ai fini del tempo di attesa.

Nei confronti della società che chiede il "tempo di attesa" avendo provocato un ritardo inizio gara, incorre in sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari.

Nelle gare di finali non è previsto il tempo di attesa.

Art.10 Obblighi delle società sportive

Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.

Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dal calendario delle manifestazioni alle quali hanno aderito.

La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comporta - a seconda dai casi - i provvedimenti e le sanzioni previste dal successivo Art.18.

Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento del campionato, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile.

Art.11 Obblighi della società ospitante (prima nominata sul calendario gare)

È fatto obbligo alle società quando prime nominate sul calendario gare e quindi competenti a mettere a disposizione il proprio impianto per la disputa delle gare di accertarsi preventivamente che lo stesso è in stato d'uso per la disputa dell'evento. Eventuali anomalie che si dovessero riscontrare (es. mancata segnatura del terreno, porte prive delle reti, ecc.) tanto da pregiudicarne il normale svolgimento saranno attribuite le responsabilità alla predetta Società.

In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).

In caso in cui la Società prima nominata non avesse una seconda maglia questa potrà utilizzare in via del tutto eccezionale delle "casacche".

Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa con le norme di "rinuncia preventiva".

Le gare del girone di andata dovranno essere recuperate prima dell'inizio del girone di ritorno e le gare del girone di ritorno entro il termine dello stesso.

Le variazioni degli orari delle gare disposte dai gestori degli impianti per la loro ratifica non necessitano di preventivi di accordi tra le parti. All'occorrenza la Commissione Calcio:

- informata disporrà quanto di competenza.
- potrà verificare la veridicità di quanto rappresentato.

Le variazioni degli orari per proprie esigenze - sia che sia ospitante che ospitata - dovranno essere concordate preventivamente tra le parti.

Art.18 Rinuncia alla disputa d'una gara

Art.18.1 Rinuncia senza giustificato motivo (senza preavviso)

- a. perdita della gara col risultato tecnico in sfavore 6 - 0
- b. penalizzazione di 1 punto in classifica
- c. ammenda 200,00 euro
- d. addebito della "tassa" gara prevista per entrambe le due squadre (40 €).
- e. addebito della quota dell'impianto sportivo pari a 80 € se "società ospitata"
- f. alla terza 3 rinuncia esclusione dal campionato e dalla classifica finale

Art.18.2 Rinuncia preventiva

- a. perdita della gara col risultato tecnico in sfavore 6 - 0
- b. ammenda 100,00 euro
- c. Se la rinuncia avviene nella stessa giornata in cui è prevista la gara qualora "società ospitata" verrà addebitata, in favore della società ospitante, anche la quota dell'impianto sportivo pari a 80 €
- d. alla terza 3 rinuncia esclusione dal campionato e dalla classifica finale

Art.19 Direzione gare

La direzione delle gare è affidata ai GAC dei Comitati CSI competenti sulla giurisdizione della località in cui si svolge la gara. L'Organo Tecnico, inoltre, si riserva di inviare a suo insindacabile giudizio una coppia ufficiale anche dove ciò non è previsto dal presente regolamento della manifestazione; le spese saranno oggetto di addebito in partita contabile solo per l'arbitro. Una Società ha inoltre la possibilità di chiedere l'impiego di una coppia ufficiale per una gara dove essa non è prevista; la richiesta, che comporta l'automatico addebito in partita contabile delle spese, deve essere inoltrata entro il limite massimo di 7 giorni antecedenti alla data di disputa della gara. Nelle gare con una coppia arbitrale ufficiale, l'infortunio di uno dei due direttori di gara consente all'altro di proseguire ugualmente la gara da solo.

Art.20 Palloni gare

La squadra prima nominata in calendario deve tenere a disposizione dell'arbitro due palloni regolamentari in perfetta efficienza. Anche la squadra ospite deve mettere a disposizione un pallone. In caso di gara da disputarsi in campo neutro o in caso di finali, le due squadre devono presentarsi sempre con una dotazione di due palloni; alle Società in difetto saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Dove non diversamente specificato, il pallone da utilizzare per le gare è quello a rimbalzo ridotto (circonferenza compresa tra i 62 cm e 64 cm).

Art.21 Durata delle gare

Art.21.1 tempi regolari

Due tempi da 25 minuti ciascuno.

Gli stessi saranno intervallati dal un periodo di riposo che non potrà superare i 5 minuti di tempo.

Art.21.2 tempi supplementari

2 tempi da 5 minuti ciascuno senza intervallo tra gli stessi.

Art.22 Time out

Ogni squadra ha a disposizione un time-out dalla durata di un minuto per tempo. Può essere richiesto dall'allenatore o, in sua assenza, dal capitano. Il time-out può essere concesso quando, prima della ripresa del gioco, la squadra richiedente è in possesso di palla. Se una giocatrice viene espulsa durante un time-out, la squadra non riprenderà il gioco in inferiorità numerica.

Durante il time out le atlete titolari devono rimanere all'interno delle linee perimetrali.

Nei tempi supplementari NON È PREVISTA la concessione del TIME-OUT.

Art.23 Espulsione temporanea

È comminata in relazione della gravità della scorrettezza per violazioni di norme regolamentari secondo il giudizio dell'arbitro.

L'espulsione temporanea ha durata di 4 minuti. È notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro. Per la giocatrice oggetto di provvedimento, i minuti di estromissione dalla gara saranno effettivi e quindi con esclusione degli intervalli di time out. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.

L'espulsione temporanea si interrompe in caso in cui la squadra di appartenenza della giocatrice in tale posizione subisce una rete.

Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva.

Durante una gara, l'espulsione a tempo ad una giocatrice può essere comminata una sola volta e una giocatrice ammonita, dopo aver subito un'espulsione a tempo, sarà espulsa definitivamente. Una giocatrice che, dopo aver già subito un'espulsione temporanea, commetta un fallo che comporterebbe una seconda espulsione temporanea, sarà espulsa definitivamente per somma di provvedimenti disciplinari. Allo stesso modo, essendo un provvedimento disciplinare, una giocatrice ammonita prima o dopo aver subito un'espulsione a tempo, sarà espulsa definitivamente.

Se una giocatrice nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, dovrà essere espulsa temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione.

Se una giocatrice, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro una avversaria, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, dovrà essere ammonita, salvo che l'infrazione sia dovuta all'atto di trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze la giocatrice dovrà essere espulsa temporaneamente.

Se una giocatrice, all'interno del terreno di gioco, pronuncia bestemmie, salvo che l'infrazione non sia ripetuta o accompagnata da ulteriore linguaggio blasfemo la giocatrice sarà espulsa temporaneamente.

L'espulsione temporanea non è prevista per le giocatrici in panchina.

Se una giocatrice o dirigente in panchina pronuncia bestemmie daranno espulsi definitivamente.

La giocatrice dovrà essere espulsa viceversa:

a) nel caso non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell'effettuare il contrasto, di giocare il pallone;

b) nel caso in cui l'infrazione sia tra quelle punibili con l'espulsione a prescindere dal punto del terreno di gioco in cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.).

Ai fini del computo di recidive di sanzioni disciplinari, l'espulsione temporanea viene conteggiata come due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite o di futura irrogazione.

Ai fini del computo di recidive di sanzioni disciplinari, durante la fase delle varie coppe l'espulsione temporanea viene conteggiata come unica ammonizione la quale si somma alle altre ammonizioni subite o di futura irrogazione.

Sono assolutamente esclusi da espulsione temporanea tutti i comportamenti legati a sanzioni disciplinari non di tipo tecnico (proteste, offese, ecc.).

Art.24 determinazione squadra che passa il turno nelle gare delle Semifinali a doppio incontro

Passa la squadra che, al termine dei due incontri, totalizza il maggior numero di reti rispetto all'altra squadra.

In caso di parità di reti realizzate, nei due incontri, per determinare la squadra vincente saranno calciati 5 rigori per parte secondo le procedure previste al predetto art.28. In caso di ulteriore parità verranno tirati rigori ad oltranza.

Art.25 determinazione squadra che passa il turno nelle gare ad eliminazione diretta (gara unica)

Passa la squadra che, al termine dell'incontro, totalizza il maggior numero di reti rispetto all'altra squadra.

In caso di parità di reti realizzate, nei due incontri, per determinare la squadra vincente saranno calciati 5 rigori per parte secondo le procedure previste al predetto art.28. In caso di ulteriore parità verranno tirati rigori ad oltranza.

Art.26 Modalità per determinare la vincente nelle gare di finali

GARA UNICA AD ELIMINAZIONE DIRETTA. Campo neutro a cura della Commissione Calcio.

In caso di parità saranno disputati n. 2 tempi supplementari della durata ciascuno di 5 minuti, senza intervallo tra gli stessi. Vince la gara la squadra che segna più reti nel corso dei tempi supplementari.

In caso di successiva parità saranno calciati i RIGORI secondo le procedure previste al predetto art.28. In caso di ulteriore parità verranno tirati rigori ad oltranza.

Costi dell'Impianto a carico del Comitato CSI. Costi della direzione a carico delle Società.

Art.27 Determinazione dell'ordine di merito della classificata tecnica al termine del campionato in caso di una o più squadre a pari punteggio

Non sono previste gare di spareggio in caso di squadre a parità punteggio al termine del campionato.

La classifica di merito del girone è quella stabilita, per ciascuna squadra al termine del campionato, dal programma elettronico (cpcalcio.it) che sviluppa la classifica tecnica di riferimento. Il programma per determinare le esatte posizioni in classifica tra squadre parimenti classificate nel girone, procede secondo i seguenti criteri:

- 1) punti conseguiti negli scontri diretti
- 2) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle ottenute ai tiri di rigore al termine della gara)
- 3) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore)
- 4) differenza reti nella classifica avulsa
- 5) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa
- 6) minor numero di punti disciplina
- 7) maggior numero di vittorie nell'interamanifestazione
- 8) differenza reti dell'intera manifestazione
- 9) maggior numero di reti segnate nella manifestazione
- 10) sorteggio – solo in caso persista una parità dopo i predetti criteri

La classifica avulsa è stilata considerando le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

Art.28 Calci di Rigore

Ai tiri di rigore sono ammesse tutte le giocatrici iscritte in distinta, con esclusione di quelle espulse.

Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito da altra giocatrice di riserva.

Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatrice può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.

Se, al termine della gara e prima dell'inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un numero di calciatrici maggiore di quella della squadra avversaria, deve comunicare al direttore di gara se:

- a) intende ridurre il numero delle giocatrici per eguagliarlo all'altra squadra; al capitano spetta il compito di comunicare all'arbitro il nome e il numero di ciascuna giocatrice eventualmente esclusa dai rigori;
- b) non intende ridurre il numero delle calciatrici; in questo caso la squadra con il maggior numero di atlete utilizzerà le giocatrici come stabilito al predetto terzo comma.

6 La procedura prevista è la seguente:

- a) al fischio finale tutte le giocatrici delle due squadre si recheranno nella metà campo opposta a quella dove si devono battere i rigori;
- b) l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori; tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;
- c) batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;
- d) le giocatrici delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri delle giocatrici che tirano i rigori;
- e) se prima che entrambe le squadre abbiano battuto i tiri di rigore, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra, qualora completasse la propria serie, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
- f) se al termine della serie di calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio;
- g) ciascuna giocatrice può battere soltanto uno dei rigori della prima serie; se si prosegue ad oltranza ciascuna giocatrice, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.

7 Non è possibile produrre reclamo nel caso in cui la procedura dell'effettuazione dei calci di rigore sia stata effettuata diversamente da come previsto.

Art.29 Modalità per definire la classifica miglior realizzatrice

Sarà premiata la migliore realizzatrice.

La classifica marcatori finale risulterà utile quella che si verrà a determinare con tutte le reti realizzate durante le gare del solo campionato.

La classifica marcatori è pubblicata, nel girone di interesse, sul sito del CSI al link <http://www.cpcalcio.it/csi-forli>, menù a tendina “CAMPIONATI”.

Art.30 Modalità per definire la classifica per la “Coppa Disciplina”

La Coppa Disciplina viene assegnata alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita i punti previsti dalla Tabella riportata in allegato.

La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti. A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione.

Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina.

La classifica della Coppa Disciplina costantemente aggiornata a cura del Giudice Sportivo viene pubblicata contestualmente al Comunicato Ufficiale.

La classifica finale risulterà utile quella che si verrà a determinare al termine di tutte le gare previste dal solo campionato. Sono escluse quelle delle fasi delle varie coppe.

Su giudizio insindacabile della Commissione Calcio – su segnalazione del giudice sportivo - comunque può essere revocato il riconoscimento alla squadra che ha acquisito il riconoscimento e che nel corso delle fasi finali si sia resa responsabile di gravi provvedimenti disciplinari. Il riconoscimento, pertanto, verrà assegnato alla squadra che la segue nella specifica classifica.

La revoca del riconoscimento è disposta d'ufficio in caso di rinuncia alla disputa di una gara durante le fasi finali.

Art.31 Squalifiche

Art.31.1 Squalifiche per somma di ammonizioni

Al cumulo di ogni quattro ammonizioni riportate viene inflitta la squalifica di un turno di gara.

Il cumulo viene originato dalla somma dei cartellini gialli (ammonizione semplice) e cartellini azzurri (espulsione temporanea). A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni.

Ogni squalifica per somma di ammonizioni comporta il decurtamento di quattro ammonizioni dal cumulo maturato.

La squalifica per somma di ammonizioni deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito comunicato.

L'efficacia delle squalifiche per somma di ammonizione decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale (giorno dopo la pubblicazione).

Prima dell'inizio di qualsiasi fase finale (play off e coppe) saranno azzerate tutte le ammonizioni riportate nella precedente fase eliminatoria (campionato).

Restano, invece, validi i turni di squalifica riportati – a qualsiasi titolo - nella precedente fase eliminatoria (campionato).

Durante le fasi finali (play off e/o coppe) al raggiungimento della SECONDA AMMONIZIONE scatterà un turno di squalifica. Il cartellino azzurro sarà conteggiato come unica ammonizione. Tale squalifica va scontata nel turno di gara immediatamente successivo a quello della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

In questi casi, per la brevità del periodo di svolgimento delle gare, viene abolita la presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale. Pertanto la squalifica decorre dallo stesso giorno di pubblicazione del comunicato.

Art.31.2 Le squalifiche in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari

Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

Qualsiasi tipo di squalifica va scontata nella categoria in cui è stata comminata tranne quella “**a tempo**” che, invece, vale per tutte le categorie.

I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale e si intendono da tutti conosciuti contestualmente alla pubblicazione all'albo del Comitato del Comunicato Ufficiale.

Per garantire il corretto andamento dell'attività i provvedimenti disciplinari assumono efficacia a partire dalla prima gara immediatamente successiva alla data della loro assunzione.

Art.32 Defibrillatore

Disposizione obbligatoria per la squadra ospitante

Verificare che nel luogo ove si svolge l'evento sportivo, sia disponibile e prontamente utilizzabile, un apparecchio DAE omologato e perfettamente funzionante.

Garantire nel corso delle gare la presenza costante di un operatore BLS-D e pronto a intervenire. Non è necessario che sia un tesserato.

L'operatore rilascerà una autocertificazione conforme al fac-simile già predisposta in calce sulla "distinta giocatori" della squadra ospitante.

Se l'operatore è uno appartenente alla squadra avversaria (società ospitata) oppure un gestore dell'impianto sportivo dovrà sempre rilasciare l'autocertificazione utilizzando quella posta in calce alla "distinta giocatori" della squadra "ospitante".

La gara non potrà essere disputata in mancanza o del defibrillatore o dell'operatore.

Art.33 Tutela Sanitaria

Tutte le atlete dovranno essere sottoposte a visita medica ed essere provviste del certificato medico per lo svolgimento di ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA rilasciato dal servizio di Medicina dello Sport o da Enti autorizzati.

Tali accertamenti devono avvenire in occasione del primo tesseramento a favore della Società e devono essere ripetuti ogni anno, e in ogni modo prima dell'inizio dell'attività sportiva.

Ogni responsabilità connessa o conseguente l'utilizzo d'atleta NON SOTTOPOSTO a visita medica o dichiarato NON IDONEO alla pratica d'attività sportiva È A CARICO DELLA SOCIETÀ.

Il CSI respinge ogni responsabilità, ritenendo le Società moralmente e materialmente responsabili d'eventuali inadempienze a quanto sopra stabilito.

Il Presidente di Società, firmando la tessera del socio atleta, si assume la responsabilità della regolarità di detto documento, in tutte le sue parti, e dell'accertamento sanitario sull'idoneità fisica dell'atleta stesso in ottemperanza alle disposizioni di legge, e all'eventuale verifica di tutta la cartella clinica dell'atleta che deve essere depositata presso la sede della società. I certificati hanno validità annuale, ma devono essere conservati per 5 anni.

Art.34 ASSICURAZIONI NEL CSI

La posizione assicurativa si accende all'atto del tesseramento dell'interessato.

Le istruzioni per aprire una pratica di sinistro sono contenute sul sito del Centro Sportivo Nazionale e raggiungibili al link:

<https://www.marshaffinity.it/CSI/Sinistri.aspx>

Sulla predetta pagina è possibile scaricare e consultare il vademecum per l'utilizzo del sito di Denuncia online.

Art.35 La Giustizia Sportiva

La Normativa è disciplinata dall'omonimo regolamento che fa parte integrante del documento "Sport in Regola" Edizione 2022 del Centro Sportivo Nazionale Italiano, consultabile sul sito del CSI di Forlì al seguente link: <https://www.cpcalcio.it/csi-forli/modulistica/REGOLAMENTI>.

Il regolamento, inoltre, detta tutte le norme in materia di "Reclami" e "Giudizi di appello".

Art.36 Comunicato Ufficiale

È un documento sul quale vengono riportate, congiuntamente, le tutte le comunicazioni relative ai campionati di calcio a 5 e calcio a 7.

Si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione all'albo *on line* del Comitato (link: <http://www.cpcalcio.it/csi-forli/comunicati.php>).

Viene pubblicato il lunedì di ogni settimana e si riferisce a tutte le gare disputate dalla domenica al venerdì della settimana precedente.

A titolo di ulteriore accorgimento viene inviato per posta elettronica, contestualmente alla pubblicazione all'albo *on line*, a tutti i responsabili delle squadre.

Questo accorgimento è facoltativo. La mancata ricezione non potrà essere portata a giustificazione in nessun caso.

Art.37 Sospensione attività

È facoltà della C.T.P. sospendere l'attività di una o più discipline per cause di forza maggiore che ne impediscano il regolare svolgimento.

Art.38 Arbitri in linea

È attivo il servizio di Arbitri in linea – cell. **3358037360**, che può essere utilizzato dalle società nel seguente caso: “Chiarimenti sull’arrivo dell’arbitro ufficiale”.

Se l’arbitro NON è presente 15 minuti prima dell’ora di inizio della gara, il dirigente accompagnatore ottiene informazioni sull’arrivo imminente o meno del direttore di gara.

In caso di annunciato arrivo, le Società devono attendere obbligatoriamente l’arbitro; in caso di improvvisa defezione, le Società possono far dirigere l’incontro – previo reciproco accordo - da un arbitro di Società.

Art. 39 Articolazione attività

Art. 39.1 Campionato interprovinciale calcio a 5 femminile

Girone unico all’italiana composto da 14 squadre con gare di Andata/Ritorno disputate nell’arco della settimana (escluso il sabato).

Al termine del campionato la prima classificata si aggiudica il titolo di “Campione Interprovinciale di calcio a 5 Femminile”.

Art. 39.2 Fase Coppa Romagna

Al termine del campionato le squadre dalla 1^a alla 4^a classificata sono ammesse alla fase finale della “Coppa Romagna” secondo il seguente abbinamento:

- Semifinali:
 - A. 1^aClassificata – 4^aClassificata
 - B. 2^aClassificata – 3^aClassificata
- Finale: Vincente A – Vincente B

Art. 39.3 Fase della “Supercoppa CSI”

Al termine del campionato le squadre dalla 5^a alla 8^a classificata sono ammesse alla fase finale della Supercoppa CSI secondo il seguente abbinamento:

- Semifinali:
 - C. 5^aClassificata – 8^aClassificata
 - D. 6^aClassificata – 7^aClassificata
- Finale: Vincente A – Vincente B

Art. 39.4 Fase della “Coppa CSI”

Al termine del campionato le squadre dalla 9^a alla 12^a classificata sono ammesse alla fase finale della Coppa CSI secondo il seguente abbinamento:

- Semifinali:
 - E. 9^aClassificata – 12^aClassificata
 - F. 10^aClassificata – 11^aClassificata
- Finale: Vincente A – Vincente B

Modalità di svolgimento delle semifinali delle tre manifestazioni: doppio incontro ai sensi predetto Art.24.

Modalità di svolgimento delle finali delle tre manifestazioni: gara unica ai sensi predetto Art.26.

Art. 39.5 esclusione dalle fasi finali

La 13^a e la 14^a squadra classificata (penultima e ultima) sono escluse dalle fasi finali.

Art. 39.6 Giustizia Sportiva nelle fasi finali

Eventuali reclami vanno inoltrati, entro le ore 20.00 del giorno successivo alla gara, completi di tutta la documentazione probatoria compresa anche l’avvenuta notifica alla controparte, all’indirizzo di posta elettronica: calcio@csiforli.com.

Tutti i reclami, pena il mancato accoglimento per vizio di forma, dovranno essere preceduti dal preannuncio di reclamo che dovrà essere tassativamente consegnato all’arbitro al termine della gara invitandolo a menzionarlo sul referto.

Art.40 Priorità delle fonti normative

Nello svolgimento dell’attività sportiva del CSI, considerati i Criteri di classificazione dell’attività sportiva in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative riguardo allo stesso argomento, prevalgono nell’ordine:

- lo Statuto del CSI;
- le Norme contenute nel volume “Sport in Regola” del CSI Nazionale;
- le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
- i Regolamenti tecnici nell’edizione propria del CSI;
- i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi del Titolo II;

- i deliberati del CONI;
- i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

Art.41 NORME COMPLEMENTARI

- Il presente regolamento all’atto dell’iscrizione al campionato si considera, da parte della società interessata, ricevuto, accuratamente letto, approvato e accettato.
- L’ignoranza non può essere invocata ad alcun effetto.
- La Presidenza Nazionale del CSI, unitamente ai Comitati Regionali e ai Comitati Territoriali interessati declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti e infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalle polizze assicurative “infortunio e responsabilità civile” comprese nella quota di tesseramento.

Forlì, 19.09.2024

LA COMMISSIONE CALCIO
cellulare 3929871285 – mail calcio@csiforli.it

Allegato Tabella per la compilazione della classifica della coppa disciplina

- Società

SANZIONE SUBITA

PUNTI

Ammonizione 1

Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse

7 per ogni gara

Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare

50

Squalifica del campo per una o più gare

7 per ogni giornata

Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare

50

Perdita della gara per rinuncia preventiva

6

Perdita della gara per motivi disciplinari

15

Perdita della gara per mancata presentazione in campo

10

Retrocessione all'ultimo posto in classifica

50

Ammenda

1 ogni 10,00 Euro

(non si applica in caso di mancata presentazione in campo)

- Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati

SANZIONE SUBITA PUNTI

Fallo tecnico

0,3

Ammonizione

0,3

Espulsione temporanea o diretta

0,6

Squalifica per 1 o più giornate di gare (*)

1,2 per ogni giornata

Squalifica a tempo (**)

5 per ogni 30 giorni

Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto

18 anni e 2 anni per gli altri)

50

Ammenda massima prevista 50 (*) ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifiche "Disciplina" e "Fair Play" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale.

(***) Overo un punto per periodi di 6 giorni, anche se trattasi di periodi parziali.

Allegato PLANNING ATTIVITA' CALCIO A 5 FEMMINILE

PLANNING CALCIO A 5 FEMMINILE 2024-2025				
n.	dal	al	Giornata	note
1	29/09/24	04/10/24	1	campionato
2	06/10/24	11/10/24	2	campionato
3	13/10/24	18/10/24	3	campionato
4	20/10/24	25/10/24	4	campionato
5	27/10/24	01/11/24	5	campionato
6	03/11/24	08/11/24	6	campionato
7	10/11/24	15/11/24	7	campionato
8	17/11/24	22/11/24	8	campionato
9	24/11/24	29/11/24	9	campionato
10	01/12/24	06/12/24	10	campionato
11	08/12/24	13/12/24	11	campionato
12	15/12/24	20/12/24	12	campionato
	21/12/24	10/01/25		sospensione
14	12/01/25	17/01/25	13	campionato
15	19/01/25	24/01/25	14	campionato
16	26/01/25	31/01/25	15	campionato
17	02/02/25	07/02/25	16	campionato
18	09/02/25	14/02/25	17	campionato
19	16/02/25	21/02/25	18	campionato
20	23/02/25	28/02/25	19	campionato
21	02/03/25	07/03/25	20	campionato
22	09/03/25	14/03/25	21	campionato
23	16/03/25	21/03/25	22	campionato
24	23/03/25	28/03/25	23	campionato
25	30/03/25	04/04/25	24	campionato
26	06/04/25	11/04/25	25	campionato
	13/04/25	25/04/25		sospensione
27	27/04/25	02/05/25		RECUPERI
28	04/05/25	09/05/25	26	campionato(ultima)
29	11/05/25	16/05/25	SEMIFINALI delle tre Coppe: andata	
30	18/05/25	23/05/25	SEMIFINALI delle tre Coppe: ritorno	
31	28/05/25	ore 21.30	FINALE COPPA ROMAGNA (a cura CSI Cesena)	
32	29/05/25	ore 20.30	FINALE COPPA CSI (finale a cura CSI Imola)	
33	29/05/25	ore 21.30	FINALE SUPERCOPPA CSI (csi Imola)	



Centro Sportivo Italiano

Comitato CSI di FORLÌ

Distinta Giocatori Calcio a 5

Campionato Interprovinciale Calcio a 5 Femminile

Squadra ospitante: _____ **Squadra ospite:** _____

Gara del giorno: ___/___/___

n.	N.M.	Cognome e nome	Data nascita	CAP	Tessera CSI 2024/25 Documento riconoscimento
				V.CAP	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Ruolo squadra	Cognome e nome	Tessera CSI 2024/25
Dirigente Responsabile (Firma la Distinta)		
Dirigente Accompagnatore		
Allenatore		

Il sottoscritto Dirigente responsabile/accompagnatore dichiara che gli atleti sopra elencati sono in possesso di regolare tesseramento CSI, in cas ospitante dichiara inoltre che è presente il defibrillatore all'interno dell'impianto ed è presente il responsabile addetto al defibrillatore indicato l alternativa, che è presente una ambulanza con defibrillatore e un operatore sanitario idoneo all'uso del defibrillatore; ed è consapevole delle sai nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e successive modifiche.

_____ Firma Dell'Arbitro

_____ Firma del Dirigente Responsabile

LA DISTINTA DI GIOCO DEVE ESSERE COMPILATA **IN DUPLICE COPIA** IN OGNI SUA SINGOLA PARTE E CONSEGNATA ALL'ARBITRO ALMENO 15' PRIMA DELL'INIZIO, UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

Da compilare da parte della sola squadra ospitante:

Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore (art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Io/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

nato/a il _____ a _____ residente a (indirizzo completo) _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità di essere persona formata all'utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di defibrillatori e loro utilizzo.

Data _____ Firma _____